

ELIO LO MONTE

L'ART. 612-TER C.P.

**DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI
O VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI**

Tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e "morti social"



G. Giappichelli Editore

Sinossi

“*Il cuore, se potesse pensare, si fermerebbe*”
(FERNANDO PESSOA, *Il libro dell'inquietudine*, 1982)

Il fenomeno della diffusione di immagini o video sessualmente espliciti comunemente conosciuto come *revenge porn* è accompagnato da un alone sinistro perché lascia dietro di sé una scia di morte: fisica (a volte) e psichica (più spesso). Un fenomeno complesso la cui vittima principale è senza dubbio la donna, anche se non possono essere sottaciute – come il dato empirico comprova – le altre categorie di persone coinvolte; per tali ragioni non appare pienamente condivisibile la ricostruzione dei fatti di diffusione di immagini o video privati come una *subspecies* della ‘violenza di genere’ (capitolo primo).

Dare in pasto all’opinione pubblica gli aspetti più reconditi di un rapporto intimo, oltre a denotare un *animus* particolarmente sordido da parte dell’agente, ha in sé la capacità di annientare la persona offesa. Può sembrare paradossale, ma perfino una rapina a mano armata presenta contorni di minore riprovevolezza rispetto alla diffusione di contenuti destinati a rimanere privati, almeno per un duplice ordine di ragioni: per le conseguenze meno invasive sulla vittima; e, d’altro canto, per il fatto che un rapinatore ‘rischia’ pur sempre ‘qualcosa’, fosse anche la reazione impulsiva della persona spaventata, a differenza di colui che vilmente agisce celandosi dietro lo schermo di un *personal computer*.

Si tratta di fatti – in forte espansione anche al di fuori dei confini nazionali (capitolo secondo) – connotati da una particolare carica di offensività, che richiedevano una specifica risposta da parte del legislatore. Sotto questo profilo, la nuova fattispecie di cui all’art. 612-ter c.p. ha colmato una lacuna dell’ordinamento, poiché le norme in vigore astrattamente applicabili (art. 595, co. 3, c.p., artt. 612-bis, 615-bis, 617-septies c.p., art. 167 del d.lgs. n.

196/2003, c.d. Codice della *privacy*) – nate per tutelare beni giuridici diversi – erano strutturalmente inidonee a fronteggiare un fenomeno, reso particolarmente insidioso dalla c.d. rivoluzione digitale, che si caratterizza per il tradimento della fiducia e che comporta conseguenze devastanti per la vittima. L'aspetto più rilevante che diversifica la diffusione di immagini o video privati dalle varie ipotesi previste dal codice penale e dalla legislazione speciale è dato dal tradimento del rapporto di lealtà; l'invio e, in qualche caso, lo scambio del materiale intimo avviene facendo pieno affidamento sulla sincerità del *partner* – il quale, successivamente, decide di sfruttare il contenuto in modo subdolo.

Il soggetto passivo, in seguito alla diffusione del materiale intimo, smarrisce le coordinate identitarie di 'persona' per divenire mero 'oggetto' della prurigine collettiva e, ancor di più, del dileggio degli 'amici', mascherati 'con occhi dolenti' di ipocrita solidarietà; la stessa affrescata magistralmente da Luigi Pirandello ne *Il berretto a sonagli*. In fin dei conti, l'agente persegue lo scopo di umiliare la vittima e, a tal fine, fornisce l'occasione al Tersite diffuso che «Di gracchiar non si resta, e fa tumulto/Parlator petulante/Avea costui/Di scurrili indigeste dicerie/Pieno il cerébro, e fuor di tempo, e senza/O ritegno o pudor le vomitava».

E quando nemmeno il porto (apparentemente) sicuro dell'autoesilio – fatto, normalmente, di apatia e abulia – riesce a frenare il vortice innescato dalla diffusione dei materiali privati, il sentimento di vergogna e il senso di impotenza nei riguardi del meccanismo infernale del *web* possono determinare soluzioni drastiche.

Certamente condivisili, pertanto, risultano le ragioni del legislatore nell'emanare una specifica fattispecie incriminatrice; anche se quest'ultima – nonostante il supporto di un rigoroso regime sanzionatorio – appare insufficiente ad assicurare una reale tutela alla vittima.

L'emanazione della nuova figura criminosa – la cui articolazione strutturale viene analizzata nel capitolo terzo – rappresenta solo un parziale rimedio. Invero, dopo aver inquadrato il fenomeno anche da un punto di vista statistico, vengono evidenziati i limiti dommatici della nuova fattispecie, che le migliori intenzioni del legislatore non possono rendere meno rilevanti per gli effetti innescati sul terreno interpretativo-applicativo.

L'analisi dei profili problematici (capitolo quarto) consente di ipotizzare, in una prospettiva di riformulazione della *lex* appena data, alcune soluzioni utili a migliorare la fattispecie in vista di una più incisiva tutela della persona.

La complessità della questione richiedeva altri e più articolati strumenti a

corredo della risposta sanzionatoria, al fine di dotare l'intervento legislativo delle irrinunciabili prerogative politico-criminali dell'effettività. Sotto questo profilo, viene in evidenza il ruolo svolto dal gestore del sito *web* – ancora una volta 'risparmiato' dal legislatore; il quale, al contrario, avrebbe dovuto coinvolgerlo, se non altro, nell'azione di immediata rimozione dei contenuti illegittimamente postati nel circuito digitale, in vista di una concreta protezione alla persona offesa. In particolare, la reale difesa della vittima presupponeva la previsione di rimedi funzionali al riconoscimento del c.d. diritto all'oblio (capitolo quinto), che, viceversa, è stato del tutto trascurato dal legislatore.

Nella parte finale del lavoro, viene indicata una serie di opportuni aggiustamenti in grado di colmare le non irrilevanti lacune che inficiano un provvedimento frettolosamente emanato. Più in dettaglio, dopo aver depurato la figura delittuosa di nuovo conio da inutili orpelli, si tratteggiano delle soluzioni funzionali a dotare la fattispecie di maggiore efficacia, senza snaturare l'impostazione data dal legislatore né volersi sostituire allo stesso, cui – non è superfluo rammentare – spetta il compito di individuare la scelta degli interessi meritevoli di protezione nonché degli strumenti idonei a soddisfare nel miglior modo il rapporto tra beni e tecniche della tutela penale.

Scopo del presente lavoro, pertanto, è quello di apportare un contributo al dibattito scientifico – tenendo nella dovuta considerazione le diverse e significative problematiche che la diffusione di immagini o video intimi oggettivamente evidenzia sul piano concreto –, che resti ancorato alla realtà; per evitare, in questo modo, stucchevoli 'fughe in avanti' e, con esse, il rischio di rifugiarsi in un mero, astratto paralogismo o, peggio ancora, di rintanarsi in un algido, eristico, solipsismo.

Capitolo I

Il revenge porn nel contesto della violenza di genere: un discutibile inquadramento

*«Che la coltellata venga tirata per scherzo,
per ozio, da persona fatua,
non allevia le fitte, ma le rende più atroci,
disponendo a meditare sulla casualità della cosa
e sulla propria responsabilità
nel non aver preveduto la caduta»*

(CESARE PAVESE, *Il mestiere di vivere*, 24 aprile 1936)

SOMMARIO: 1.1. Alle origini del *revenge porn* (cenni). – 1.2. Il dato empirico-fenomenologico. – 1.3. L'errata ricostruzione del *revenge porn* come 'violenza di genere'. – 1.4. I limiti del c.d. codice rosso in materia di *revenge porn*. – 1.4.1. L'insufficienza dello strumento penalistico in assenza di rimedi strutturali. – 1.4.2. Le carenze delle soluzioni 'sbrigative'. – 1.4.3. Il vincolo di invarianza finanziaria.

1.1. Alle origini del revenge porn (cenni)

Il *revenge porn* viene solitamente inquadrato come un fenomeno contemporaneo; un portato della rivoluzione digitale¹ normalmente descritto nei

¹Sul rapporto tra diritto penale e tecnologie informatiche e della comunicazione cfr., recentemente, le ampie riflessioni svolte da L. PICOTTI, *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme*, in AA.VV., *Cybercrime. Trattati giuridici*, diretto da A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Torino 2019, p. 35 ss.

termini di una nuova forma di violenza *sessuale*, la cui diffusione risulta facilitata dalle ampie possibilità connesse all'utilizzazione degli strumenti tecnologici². Sotto il paradigma della violenza sessuale vengono, pertanto, riportate le molestie sessuali *online*, il *cyberstalking*, gli abusi sessuali e, appunto, le invasioni nella sfera della libertà sessuale di una persona poste in essere attraverso l'uso di fotografie, immagini o video sessuali³ divulgati o distribuiti senza il consenso della vittima⁴.

Non v'è dubbio che l'avvento di *internet* (acronimo di 'interconnected networks' o 'reti interconnesse') e il relativo sviluppo di piattaforme di *social network*, con la conseguente *viralità* dei contenuti, abbiano fatto esplodere il meccanismo in tutta la sua potenzialità. Questo non significa, tuttavia che in passato – sebbene con altri strumenti e in misura certamente ridotta – fosse del tutto sconosciuto.

Più precisamente, l'idea di utilizzare contenuti sessualmente espliciti per estorcere denaro, per vendicarsi o per i motivi più disparati, si può retrodatare almeno fino all'invenzione della macchina fotografica.

Un fenomeno non troppo recente, dunque, che ha visto in passato persone anche celebri divenire oggetto di diffusione di fotografie intime per lo più al fine di ricatto economico⁵. Paradigmatico il caso di Marilyn Monroe – forse una delle prime anticipazioni di *revenge porn* – che nel 1949, trovandosi in difficoltà economiche, accettò di posare nuda in cambio della somma di cinquanta dollari. Qualche anno dopo, quando iniziò ad affermarsi professionalmente, le immagini di nudo riemersero e minacciarono di distruggerne la carriera. L'attrice, contro il parere dei produttori, invece di attivare dei rimedi legali, riconobbe di aver posato nuda in un momento di grande bisogno finanziario, e così conquistò la simpatia della collettività che giustificò il fatto⁶. La fama che la circondava le consentì di superare argutamente l'ostacolo; si tratta, come facilmente intuibile, di una soluzione che si pone in termini di

² Cfr. S.E. LAGESON-S. McELRATH-K.E. PALMER, *Gendered Public Support for Criminalizing "Revenge Porn"*, (5 giugno 2018), in <https://journals.sagepub.com>.

³ Cfr. N. HENRY-A. POWELL, *Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research*, (16 giugno 2016), in <https://journals.sagepub.com>.

⁴ Cfr. D.K. CITRON-M.A. FRANKS, *Criminalizing Revenge Porn*, in *W.F. Law Review*, 2017, 49, p. 345 ss.

⁵ Ci si riferisce a S.H. SCHELLER, *A Picture Is Worth a Thousand Words: The Legal Implications of Revenge Porn*, in 93 *NCL Rev.* 551 (2015), p. 556 ss.

⁶ Cfr. S.H. SCHELLER, *A Picture Is Worth a Thousand Words*, cit.

eccezione, in quanto tale impraticabile per le persone ‘normali’ – ovvero per la stragrande maggioranza delle vittime.

In passato venivano, di solito, utilizzate fotografie, *sex tapes*, CD, DVD inviati a riviste definite un tempo ‘per soli uomini’; valga l’esempio del *magazine* pornografico americano *Hustler* che, negli anni ’80 del secolo scorso, aveva al proprio interno una sezione denominata ‘*Beaver Hunt*’, ove si pubblicavano fotografie o immagini spedite dai lettori all’insaputa della persona ritratta o fotografata; comportamenti che davano vita, solitamente, all’instaurazione di procedimenti legali per violazione della *privacy*⁷.

In altre ipotesi, alcune celebrità femminili sono state vittime di pirateria informatica (c.d. *hackeraggio*) e conseguente pubblicazione *online* da parte dell’*hacker* delle loro immagini di nudo su un determinato sito *web*; fatti che hanno implicato l’intervento delle forze dell’ordine per la rimozione delle foto⁸.

La facilità di accesso ad *internet*, e il numero indefinito di possibilità di diffondere qualunque contenuto attraverso siti *web*⁹, hanno reso quello che una volta era un problema localizzato in ristrette aree una questione di natura globale. L’ampliamento del fenomeno è stato favorito anche dalle forti ricadute economiche portate dall’uso di *internet*; si tratta di vantaggi economici sia diretti (possibili esborsi di somme di denaro per la rimozione che vengono richiesti da alcuni responsabili dei siti) che indiretti (si pensi alle più diverse contropartite economiche connesse a *banner* pubblicitari che scaturiscono ogni qual volta si accede ad una pagina oppure a un dominio *internet*) per chi gestisce un sito.

⁷ V., ad esempio, Corte d’Appello degli Stati Uniti, 11 settembre 1984, 736 F.2d 1084 (5th Cir. 1984), *Wood vs Hustler Magazine*, in <https://casetext.com>; la rivista aveva invaso la *privacy* di una giovane donna pubblicando una fotografia rubata, che la raffigurava nuda, ed inviata utilizzando un modulo di consenso contraffatto. I referenti amministrativi della rivista sono stati ritenuti responsabili di diffamazione in quanto negligenti per non aver verificato con la dovuta accuratezza il modulo di consenso prima di procedere alla pubblicazione della foto nella sezione “*Beaver Hunt*”.

⁸ Cfr. S.H. SCHELLER, *A Picture Is Worth*, cit., p. 557.

⁹ È stata stimata l’esistenza di oltre seicento milioni di siti *internet* che racchiudono oltre quaranta miliardi di pagine *web*, mentre molto più limitato è il numero motori di ricerca (circa un centinaio); i dati sono stati estrapolati dalla «*Denuncia depositata contro Google Spain SL e Google Inc. perché adottino le misure necessarie per rimuovere dai propri indici alcuni dati personali riguardanti l’interessato e impedire in futuro l’accesso a tali dati. Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 maggio 2014*», in <https://www.privacy.it>.

Ciò spiega, sotto altri profili, la creazione di siti *web* esclusivamente dedicati al fenomeno della ritorsione sessuale e resi ancora più appetibili, in alcuni casi, dal corredo di informazioni personali delle vittime. Secondo uno studio statunitense svolto nel 2014, il cinquanta per cento delle foto intime sono corredate da nome, cognome e *link* dei profili *social* personali; il venti per cento da indirizzi *e-mail* o numeri di telefono¹⁰.

Il fatto che la vittima della ‘violenza di genere’ sia la donna non consente, tuttavia, l’automatica trasposizione di tale dato nei settori di *revenge porn* oppure di *sexting* o, ancora, di *sextortion*¹¹, in quanto queste ipotesi coinvolgono sempre più spesso soggetti diversi dalla donna¹².

I riferimenti di tipo empirico dimostrano come la diffusione di immagini private interessi in misura crescente, oltre alla donna, varie categorie di persone, facendo sì che il fenomeno assuma una portata più generale, tale da non poter essere confinato nel più ristretto ambito della ‘violenza di genere’.

La fattispecie di cui all’art. 612-ter c.p., invero, è stata emanata al precipuo scopo di fronteggiare la crescita esponenziale di una nuova fenomenologia delittuosa che, tramite la strumentalizzazione della rete *internet*, «divulga telematicamente foto, video o immagini relativi alla vita strettamente intima di una *persona*» (corsivo aggiunto)¹³. Il riferimento alla persona e non alla donna va pienamente condiviso proprio perché amplia i confini del perverso fenomeno fino ad abbracciare qualunque individuo al di là del ‘genere’ sessuale.

L’inquadramento del *revenge porn* come una forma di violenza sessuale non va esente da qualche obiezione per il rischio di restringere il fenomeno al solo contesto della ‘violenza di genere’. Nella diffusione di materiali intimi non vi è nulla di rapportabile alla ‘violenza sessuale’, poiché sono diverse le finalità che muovono l’agente quando posta le foto o immette le

¹⁰ Cfr. i dati evidenziati dall’EURISPES OSSERVATORIO CYBER SECURITY, *Revenge porn: la vendetta può colpire chiunque*, (17 dicembre 2019), in <https://eurispes.eu>.

¹¹ Sulle differenze tra *revenge porn*, *sexting* e *sextortion*, v. *infra* § 3.2.

¹² Cfr. A. LYSOVA-D. DUTTON-E.E. DIM, *Prevalence and Consequences of Intimate Partner Violence in Canada as Measured by the National Victimization Survey*, in *J.O.*, 10, 2, 2019, p. 199 ss., che, con riferimento al concetto di *Intimate Partner Violence (IPV)*, pongono in risalto nell’ambito di una ricerca concernente la realtà canadese come anche i soggetti maschili siano vittime di ritorsioni sessuali.

¹³ In tal senso cfr. B. NICOTRA, *Il “Codice rosso” per estirpare il virus della violenza di genere: un primo commento a meno di un anno dalla sua entrata in vigore*, in <https://www.magistraturaindipendente.it>.

immagini nel circuito telematico. La divulgazione dei contenuti intimi non può essere, altresì, riportata nell'alveo dell'art. 609-bis c.p. perché la fattispecie incriminatrice della violenza sessuale – anche nelle interpretazioni più ampie delle disposizioni normative¹⁴ – richiede strutturalmente una serie di elementi (violenza o minaccia, abuso di autorità, costrizione, induzione, inganno per compiere o subire atti sessuali), nessuno dei quali si rinviene nell'ambito della diffusione di immagini o video sessualmente espliciti.

La connotazione di fondo della violenza sessuale – volendo lasciare ai cultori del settore il corretto inquadramento del *sex offender* – è generalmente la soddisfazione della libido da parte di colui che usa violenza, ma anche questo profilo dell'attrattiva o delle pulsioni sessuali manca nel caso di *revenge porn*. Non bisogna confondere il desiderio non corrisposto con la divulgazione di materiali intimi che si verifica non per raggiungere lo scopo sessuale, ma come forma di rappresaglia ancorata ai motivi più diversi.

La pubblicazione di immagini o video destinati a rimanere privati è solo un mezzo utilizzato dall'agente per arrecare il massimo nocimento alla vittima, con la conseguenza che se l'agente avesse avuto nella propria disponibilità qualche altro strumento, ancora più invasivo, verosimilmente avrebbe utilizzato quest'ultimo e non la diffusione di contenuti riservati.

Il contenuto intimo della diffusione assume rilevanza in quanto espediente per la riduzione della persona a 'cosa', a 'oggetto' della derisione collettiva; anche in tal senso non può parlarsi di violenza sessuale o di 'violenza di genere'.

1.2. Il dato empirico-fenomenologico

La figura criminosa di diffusione o pubblicazione di foto, immagini o filmati a sfondo sessuale attraverso i *social network* o mediante i vari siti *web*, senza il consenso della persona fotografata o ripresa e, pertanto, a scopi

¹⁴ Solo a titolo di esempio può essere richiamato il costante orientamento giurisprudenziale concernente la violenza sessuale commessa attraverso un bacio sulla guancia; da ultimo Cass. pen., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 2201, in <https://www.neldiritto.it>, secondo cui anche una tale azione, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, nell'ambito di una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, incida sulla libertà sessuale della vittima.

ritorsivi, mira a contrastare un fenomeno che recentemente si è diffuso in misura preoccupante.

I fatti di diffusione non consensuale di immagini private di tipo sessuale hanno raggiunto, negli ultimi anni, proporzioni allarmanti; i casi di cronaca e le varie ricerche evidenziano «il rischio di una esposizione generalizzata: nessuno è escluso, dagli adolescenti fino ai rappresentanti delle Istituzioni, passando per personalità pubbliche e per cittadini comuni»¹⁵.

Si tratta di una vicenda, in costante crescita, che va velocemente globalizzandosi a riprova di quanto possa essere fragile l'identità nel sistema digitale¹⁶. Una recente indagine statunitense ha rilevato percentuali significative (una persona su dieci risulta coinvolta in fatti di *revenge porn*) che si dimostrano ancora più elevate nel caso dei minori: un adolescente su quattro, almeno una volta nella vita, ha scambiato immagini intime con un compagno; uno su sette è stato vittima di diffusione non autorizzata, mentre uno su otto è stato 'solamente' minacciato¹⁷.

I dati concernenti i minori sono ancora più preoccupanti anche a causa del crescente uso del *sexting*.

Uno studio condotto nel 2018 in seno alla *American Medical Association* ha stimato che, su oltre centodiecimila partecipanti minorenni, quasi il quindici per cento e circa il ventotto per cento aveva inviato o ricevuto *sexts*. Inoltre, il dodici per cento aveva inoltrato almeno un *sext* senza consenso. In molti casi, i minori che avevano inviato le loro foto erano stati costretti oppure avevano ricevuto forti pressioni a farlo.

In un'indagine condotta dal *Massachusetts Aggression Reduction Center* viene evidenziato che il cinquantotto per cento degli intervistati aveva subito delle pressioni per inviare *sexts*¹⁸.

Secondo una recente inchiesta di *Skuola.net*, che ha coinvolto seimilacin-

¹⁵ V. le dichiarazioni del Presidente dell'*Osservatorio Cyber Security dell'Eurispes*, (18 dicembre 2019) in <https://eurispes.eu>.

¹⁶ A fornire l'idea dell'entità del fenomeno connesso ad *internet* basta riflettere su quanto sostiene Adam Ostrow, caporedattore di *Mashable*, (sito *web* d'attualità statunitense in forma di *blog*) che su *YouTube* vengono caricate quarantotto ore di video al minuto, su *Twitter* postati duecento milioni di *tweet* al giorno e l'utente medio di *Facebook* produce circa novanta contenuti al mese, in <https://www.wired.it>.

¹⁷ Cfr. il servizio *Revenge Porn: cos'è e quanto è diffuso tra i più giovani*, (29 marzo 2019), in <https://www.huffingtonpost.it>.

¹⁸ Cfr. le dichiarazioni rese dal Presidente dell'*Osservatorio Cyber Security dell'Eurispes*, cit.

quecento ragazzi tra i tredici e i diciotto anni, il ventiquattro per cento di loro ha scambiato almeno una volta immagini intime con il *partner* via *chat* o a mezzo strumenti *social* (*sexting*)¹⁹. Tra questi, il quindici per cento ha subito la condivisione di tale materiale con altre persone per le ragioni più diverse, senza escludere il banale scherzo (quarantanove per cento), il ricatto (undici per cento) o la vendetta (sette per cento); inoltre, a dispetto di quanto si potrebbe pensare leggendo dei casi di cronaca, il fenomeno è più maschile che femminile²⁰.

Le varie indagini, seppur richiamate in via di estrema sintesi, dimostrano quanto siano sottovalutate le reali conseguenze del fenomeno, la cui gravità può essere compiutamente compresa riflettendo sul dato, ancora più drammatico, che vede il cinquantuno per cento delle vittime contemplare la possibilità del suicidio²¹, anche a causa delle forme di ricatto che subiscono a seguito della diffusione di materiale intimo.

In relazione ai ricatti *online* a sfondo sessuale è opportuno segnalare che nel solo anno 2018 la Polizia postale e delle comunicazioni ha rilevato un fenomeno in continua espansione con circa diecimila casi oggetto di indagini e di approfondimenti²².

Un altro studio del 2019, pubblicato da *Cyber Civil Rights Initiative*, ha sottolineato come oltre l'otto per cento degli adulti intervistati abbia ammesso di essere stato vittima di pornografia non consensuale: la maggior parte delle vittime (circa il settanta per cento) ha subito la condotta dell'attuale *partner* (trentuno per cento) o di un precedente compagno (quasi il quaranta per cento).

Osservando i 'Facebook Files' rivelati dal *Guardian*, cioè le linee guida a cui i moderatori del *social* devono attenersi quando fanno fronte a contenuti violenti, terrorismo, *fake news*, sesso e pornografia, è emerso che sono stati analizzati in un mese circa cinquantaquattromila casi. In particolare, la documentazione visionata dal *Guardian* ha riportato che nel solo mese di gen-

¹⁹ La ricerca viene richiamata anche nei lavori parlamentari, si veda in proposito l'intervento dell'on. Boldrini, come riportato nel RESOCONTO STENOGRAFICO DELL'ASSEMBLEA, (XVIII Legislatura) Seduta n. 151, 28 marzo 2019, in <https://www.camera.it>.

²⁰ In <https://www.tgcom24.mediaset.it>.

²¹ Cfr., ancora, le dichiarazioni del Presidente dell'Osservatorio *Cyber Security* dell'*Eurispes* in <https://www.adnkronos.com>, il quale rimarca che il *revenge porn* è parte di un più ampio fenomeno, la pornografia non consensuale, non necessariamente connesso a vendite di relazione.

²² In (15 marzo 2019), <https://www.adnkronos.com>.

naio era stato segnalato da parte dei moderatori un numero di oltre cinquantomila casi di diffusione di scatti senza veli destinati a umiliare e danneggiare la persona ritratta. A questi vanno aggiunti circa duemilacinquecento casi potenziali di estorsione di denaro (*sextortion*) attraverso l'utilizzazione di foto compromettenti. L'analisi dei *files* ha evidenziato che circa quattordicimila *account* legati a questo tipo di abusi sessuali sono stati disabilitati dal *social network*, e che trentatré degli episodi analizzati coinvolgevano bambini²³.

Nell'ambito di un'indagine statunitense è stato posto in evidenza un altro aspetto del problema concernente il trattamento delle minoranze sessuali rispetto agli eterosessuali²⁴; da un'investigazione svolta dal *Data & Society Research Institute* è scaturito che il quindici per cento degli utenti *internet* lesbiche, *gay* e bisessuali ha subito minacce di condivisione delle loro immagini sessualmente esplicite; il sette per cento ha rivelato che qualcuno ha posto in essere tale intimidazione²⁵.

Esaminando l'utilizzo delle applicazioni *software* di tipo mobile (c.d. *app*, adoperate ad esempio per *smartphone* e *tablet*), e tenendo presente l'orientamento sessuale degli utenti, è emerso che gli eterosessuali aprivano, generalmente, le loro applicazioni di incontri otto volte nell'arco di una settimana per settantuno secondi; mentre le *app* di appuntamenti per utenti *gay* venivano utilizzate in media ventidue volte durante la settimana per una durata di novantasei secondi²⁶. Non è questa la sede per approfondire le ragioni di un tale andamento, ma non pare possano sussistere dubbi sul fatto che gli spazi digitali offrano maggiori opportunità sociali quando lo stigma e la discriminazione rendono difficile l'interazione personale²⁷. L'universo digitale consente lo «sdoganamento delle minoranze (...) poiché nell'online le

²³ Cfr. il reportage di R. RIJTANO, "Facebook invasa dal revenge porn: 54mila i potenziali casi analizzati in un mese", (24 maggio 2017), in <https://www.repubblica.it>.

²⁴ Sulle molestie informatiche di natura sessuale perpetrate ai danni delle minoranze sessuali cfr. D.K. CITRON-M.A. FRANKS, *Criminalizing Revenge Porn*, cit., p. 345 ss.

²⁵ Cfr. A.E. WALDMAN, *Law, Privacy, and Online Dating: "Revenge Porn" in Gay Online Communities*, in *L.S.Inquiry*, 44, 4, 2019, p. 987 ss.

²⁶ Cfr. C. GROV-A.S. BRESLOW-M.E. NEWCOMB-J.G. ROSENBERGER-J.A. BAUERMEISTER, *Gay and Bisexual men's use of the Internet: Research from the 1990s through 2013*, in *Journal Sex Res.*, 51:4, 2014, p. 390 ss. consultabile sul sito <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>.

²⁷ Cfr. E. STEIN, *Queers Anonymous: Lesbians, Gay Men, in Free Speech, and Cyberspace*, in *Civ. Lib. Law Review*, 2003, 28, p. 159 ss. consultabile anche sul sito <https://pdfs.semanticscholar.org>.

minoranze trovano, spesso, prima che nell'offline, identificazione, riconoscimento, condivisione e supporto»²⁸. Ne discende che il fenomeno della diffusione di immagini o video privati sia ancora più presente in queste fasce delle collettività²⁹ perché più alto è il numero degli scambi di materiale privato e, conseguentemente, maggiore è il rischio di strumentalizzazioni attraverso la diffusione dello stesso.

Gli schematici riferimenti di tipo empirico confermano che il *revenge porn* è parte di un ampio meccanismo, non necessariamente connesso a vendette di relazione, che coinvolge oltre alla donna altri soggetti³⁰.

Non mi soffermo sulle ben note, e facilmente immaginabili, conseguenze della divulgazione; è sufficiente ribadire che, in alcuni casi, la diffusione di immagini o video intimi ha comportato gesti estremi. Senza voler richiamare le ipotesi di suicidio, è innegabile che la propagazione di contenuti privati di natura sessuale per motivi di rappresaglia (spesso causati dalla fine di una relazione affettiva, come dall'intento di evitarla) o per altre ragioni, grazie alla particolare *viralità* del *web*, ponga la vittima in uno stato di forte stress o di panico, con la capacità di distruggere psicologicamente la persona³¹.

1.3. L'errata ricostruzione del revenge porn come 'violenza di genere'

La fattispecie di «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» è stata emanata nell'ambito della l. n. 69/2019 a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e, quindi, nasce come strumento volto a contrastare specificamente la violenza contro le donne.

Si tratta, a mio avviso, di una discutibile impostazione, frutto di un errore teorico di fondo, che finisce per dare ai fatti di *revenge porn* una lettura asimmetrica. Con questo non s'intende negare che la donna sia, indubitabil-

²⁸ Cfr. C. CIPOLLA-E. CANESTRINI, *Introduzione* a AA.VV. (a cura degli stessi Autori), *La dissoluzione della sessualità umana nell'era digitale*, Milano 2018, p. 12.

²⁹ I dati appena richiamati confermano che il fenomeno non riguarda solo le donne; sul punto v. *infra* § 1.3.

³⁰ Riporta R.L. RASKER, *The typical victim of 'revenge porn' probably isn't who you think it is*, in <https://www.abc.net.au>, che in una ricerca del 2017 sono stati intervistati oltre quattromiladuecento australiani di età compresa tra sedici e i quarantanove anni, con il risultato che il ventidue per cento delle donne e il ventitré per cento degli uomini in quella fascia di età avevano subito abusi basati sull'immagine.

³¹ Sulle ulteriori ricadute nel particolare settore lavoristico v. *infra* § 3.2.

mente, il maggiore terminale del fenomeno; solo evitare di sottovalutare i tanti altri casi che riguardano soggetti diversi e che, verosimilmente, ricevono minore attenzione dai mezzi di informazione.

In effetti, la l. n. 69/2019 rappresenta l'ultimo tassello di una risalente – ma pur sempre tardiva – strategia legislativa a protezione della donna, le cui tappe fondamentali possono rinvenirsi, dopo le modifiche in tema di violenza sessuale (l. n. 66/1996), nella previsione del delitto di atti persecutori (d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 38/2009)³² e nella normativa in tema di femminicidio (d.l. n. 93/2013 conv. in l. n. 119/2013)³³.

³² Nell'ambito di un'ampia letteratura, tra gli altri, cfr. A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino 2010, *passim*; ID., *Atti persecutori*, in D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *Tutela penale della persona*³, Torino 2019, p. 237 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la persona*⁷, Padova 2019, p. 386 ss.; A. MANNA, *Il nuovo delitto di "atti persecutori" e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra-F. Dassano, Napoli 2010, p. 469 ss.; A. CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida dir.*, 2009, n. 19, p. 49 ss.; ID., *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, cit., p. 105 ss.; V.B. MUSCATIELLO, *Il cosiddetto stalking*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, cit., p. 563 ss.; G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma 2013, *passim*; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il cd. stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1377 ss.; G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e visi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori". "Stalking the Stalking"*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 869 ss.; F. MACRÌ, *Atti persecutori (Art. 612 bis)*, in *I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l'invulnerabilità del domicilio e l'invulnerabilità dei segreti*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Vol. IX, diretto da Cadoppi, S. Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2011, p. 351 ss.; volendo E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo 'stalking' (art. 612-bis c.p.)*. Ovvero un altro, inutile, 'guazzabuglio normativo', in *Ind. pen.* 2010, 2, p. 479 ss.; ID., *L'individuazione delle "condotte reiterate" (art. 612-bis c.p.): tra lacune legislative e discutibili applicazioni giurisprudenziali*, in *Cass. pen.*, 2011, 1, p. 157; sulle eccezioni di costituzionalità della fattispecie cfr. M. TELESCA, *Gli atti persecutori superano l'esame di costituzionalità: osservazioni sui confini dello stalking dopo la pronuncia numero 172/2014 della Consulta*, (11 gennaio 2015), in *Giurisprudenza Penale Web*, p. 1 ss.

³³ Per un inquadramento delle modifiche apportate al diritto penale sostanziale cfr. la *Relazione* a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione (Rel. n. III/03/2013 – Roma, 16 ottobre 2013) svolta da L. PISTORELLI, *Prime note sulla legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 93 del 2013, in materia tra l'altro di "violenza di genere" e di reati che coinvolgono i minori*, (13 ottobre 2013), in <https://archiviodpc.diritto penaleuomo.org>; S. RECCHIONE, *Il decreto legge sul contrasto alla violenza di genere: una prima lettura*, (15 settembre 2013), *ivi*; A. PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, (24 settembre 2013), *ivi*; F. BASILE, *Violenza sulle donne: modi e limiti dell'intervento penale*, (11 dicembre 2013), *ivi*; e, volendo, anche E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione 'a caldo' sulle disposi-*

La l. n. 69/2019, del resto, ha un preciso fondamento nei molteplici atti sovranazionali finalizzati a contrastare le diverse forme di discriminazione e di violenza di genere.

Sul piano internazionale può essere richiamata la Convenzione adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (*Cedaw*)³⁴, in vigore in Italia sin dal luglio del 1985 (legge di ratifica e di esecuzione n. 132/1985)³⁵.

*zioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13 in tema di 'femminicidio', (12 dicembre 2013), ivi; sui vari concetti di 'violenza di genere', 'violenza domestica', 'violenza economica', 'violenza assistita', e sulla nozione di femminicidio, cfr. A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, (10 gennaio 2015), ivi. Sul piano processuale nell'immediatezza dell'emanazione della legge cfr. P. DE MARTINO, *Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della direttiva 2012/29/UE*, (8 ottobre 2013), ivi.*

³⁴ Appare opportuno riportare gli artt. 1 e 2 della *CEDAW* (acronimo di *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*): «Articolo 1 – Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

Articolo 2 – Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a: a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio; b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne; c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio; d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo; e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo; f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna; g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna».

³⁵ Si pensi alla *Raccomandazione Generale n. 19*, adottata nel 1992 dal Comitato delle Nazioni Unite (consultabile sul sito <http://www.cidu.esteri.it>; successivamente modificata dalla *Relazione n. 35* del 26 luglio 2017), relativa alla violenza per motivi legati alla differenza di genere che al punto 1 reca: «La violenza di genere è una forma di discriminazione